

-per gli atti notificati la prestazione di lavoro straordinario di due ore giornaliere , assorbe i primi otto atti notificati , dal nono atto notificato in poi la remunerazione e di 5 euro ad atto.

-In caso di un numero di atti notificati inferiori ad otto verrà riconosciuta prestazione di lavoro straordinario , la somma di tanti quarti d'ora quanti sono gli atti notificati.

Nota a verbale

L'azienda e le oo.ss. convengono che trascorso un anno dall'avvio della attività di notifica come sopra indicata, si incontreranno per la verifica degli accordi e della operatività, impegnandosi ad una eventuale revisione qualora si rendesse necessaria.

Nel caso di richiesta da altri lavoratori /lavoratrici l'azienda si impegna a richiedere che il comune provveda alla loro nomina come messi notificatori

Art. 6 Indennità di disagio nei picchi di lavorazione di sportello

Al personale impiegato nella linea di sportello tributi, riscossione coattiva ed area cds, spetta nei giorni con picchi di lavorazione, , una indennità come di seguito determinata.

Per giornata di picco di lavorazione si intende la giornata lavorativa nella quale vengono superati complessivamente gli 80 contribuenti serviti nella linea di sportello tributi, riscossione coattiva ed area cds.

In tali giornate agli operatori che hanno servito piu' di 15 contribuenti verrà erogata la somma di un euro per ogni ora di sportello effettuata.

Solori

Fit cisl

Uil

Fiadel

SOLORI
Amministratore unico

R.S.U.

Nota a verbale uil trasporti

In riferimento all'art. 2 del presente accordo in merito alla timbratura dei quadri si chiede il rispetto del ccnl Utilitalia e della circolare del ministero del lavoro 8/2005.

In merito all'art.6 del presente accordo si ritiene sia corretto riconoscere una indennità fissa a tutti coloro che svolgono attività di front office, sportello tributi, riscossione coattiva ed area cds anche al di sotto degli 80 contribuenti serviti eliminando dalla parola per giornata fino alla parola effettuata .

Il presente accordo fatte salve le date espresse nelle singole norme, ha validità di tre anni dalla data di stipula. Da tale data non potranno essere applicate ai dipendenti di solori, accordi o previsioni stipulate da amia spa.

Ciascuna della parti si riserva la facoltà di disdettare integralmente la presente pattuizione con preavviso di sei mesi dalla scadenza da effettuarsi con raccomandata a.r. o pec.

art.2 Timbratura in entrata ed uscita

Ai fini della rilevazione dei presenti in azienda il personale appartenente a tutte le aree ed a tutti i livelli professionali, deve effettuare la timbratura in entrata ed uscita dal servizio. In tema di durata dell'orario di lavoro, valgono le previsioni di cui all'art. 17 comma 12 del vigente ccnl.

Art. 3 Indennità relative a funzioni aziendali

Fatta salva la previsione di cui all'art.66 comma 5 del vigente ccnl, ai lavoratori/lavoratrici a cui l'azienda attribuisce la mansione di

- Funzionario responsabile del tributo
- Funzionario responsabile della riscossione
- Responsabile del procedimento
- Responsabile del pignoramento presso terzi
- Responsabile della concessione di rateazioni

viene riconosciuta una indennità mensile di euro 150 lordi .

Per quanto concerne diritti e obblighi della figura sopra indicate si dovrà fare riferimento alle norme vigente ovvero alla deliberazioni aziendali

Tale indennità non spetta ai lavoratori inquadrati nella categoria dei quadri direttivi.

Art. 4 Buoni pasto

A partire dalla data di sottoscrizione del presente verbale il valore del buono pasto viene fissato a euro 7,50


Art.5 Attività di notifica

Al fine di rendere piu' celere l'attività di notifica delle quote rilevanti e la relativa azione coattiva, in via sperimentale viene parzialmente reinternalizzata l'attività di notifica secondo i seguenti indirizzi.

I lavoratori in possesso della abilitazione prevista dalla finanziaria del 2014, potranno su base volontaria notificare le ingiunzioni di pagamento, al di fuori del normale orario di lavoro e comunque nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 19 del ccnl, in quanto compatibili, fino a due ore giornaliere per un massimo di 120 ore annue.

Per notifica avvenuta si intende il perfezionamento dell'atto secondo quanto previsto dagli artt. 139 e segg. del cpc.

La remunerazione avverrà come segue:



VERBALE DI ACCORDO SUL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE SOLORI SPA

Il giorno 05/10/2018 presso la sede di solori spa a verona , vicolo volto cittadella 4 le parti rappresentate da

per Solori dall'Amministratore Unico Manuela Marchi

per le OO.SS.

R.S.U. Solori

Fit cisl

Uil

Fiadel

Premesso

che in data 27/12/2014 con Atto di cessione ramo d'azienda , rogitato dal notaio Avv., Claudio Berliani, raccolta 21.913 repertorio 36329, tra amia verona spa e e solori spa , veniva stipulato il contratto di cessione del ramo di azienda , comprendente tra l'altro 18 dipendenti ,

che nel richiamato contratto veniva specificato che i diciotto dipendenti continuavano il proprio rapporto di lavoro ex art.1 2112 del codice civile , mantenendo senza interruzione di continuità, i propri connessi agli scatti di anzianità, nonché i livelli retributivi e le qualifiche in vigore, quali previsti dalla normativa vigente , dai contratti collettivi nazionali ed aziendali, , nonché dai contratti individuali applicabili,

che il contratto collettivo nazionale è stato applicato a tutta la compagine aziendale, ivi compresi i lavoratori non provenienti dalla citata cessione ,

rilevato

che l'attività specifica della solori spa pur comprendendo una significativa parte di attività relativa alla gestione dei rifiuti, comprende anche, giusta previsioni statutarie, una parte altrettanto significativa relativa alla riscossione volontaria e coattiva di tutte le entrate comunale affidate dai comuni soci ,

ritenuto


che occorre collazionare le previsioni dei contratti aziendali vigenti in amia in un unico compendio che andrà a formare il contratto aziendale solori, e renderle il più possibile omogenee agli istituti specifici delle attività solori, in un condiviso percorso di armonizzazione,

visto

l'art. 2 del C.C.N.L. in tema di assetti contrattuali punto B) e punto C)

si stipula e stabilisce quanto segue

Art 1- Decorrenza e scadenza

The block contains four handwritten signatures in black ink. From left to right: a signature that appears to be 'M. Marchi', a signature that appears to be 'F. Cisl', a signature that appears to be 'Uil', and a signature that appears to be 'Fiadel'. There are also some initials or marks above the signatures, including a large 'A' and a vertical line.